

# **CORRIERE DEL TICINO**

## *L'OSSERVATORIO*

### Se i contratti son contagiati

Epidemia. Ne parla anche la legge federale sulle esecuzioni per debiti e sul fallimento. Prevede che il Consiglio federale possa accordare la sospensione delle procedure a favore di regioni e/o per determinate categorie della popolazione. Così decretò per il Vallese colpito dalle inondazioni del 1993. Non vale, invece, per le crisi economiche. Lo potrebbe decretare anche il Governo ticinese, anche se ormai da anni esiste una sospensione di fatto, visto che solo per notificare i precetti esecutivi passano mesi, con grave disagio per le nostre aziende. E per i contratti, mutui, fideiussioni, compravendite, cessioni, fusioni, locazioni, factoring, leasing, franchising? Anche qui è inevitabile la risposta, ragionevole, dell'avvocato: «Dipende». Dalla natura del contratto, dal diritto nazionale applicabile, dalla presenza di clausole relative agli eventi definiti come forza maggiore. E fin qui ci siamo, poichè non solo l'OMS, ma anche il Consiglio federale ed il Consiglio di Stato, con il suo decreto sullo stato di necessità, legittimano la definizione di forza maggiore. *Pacta sunt servanda rebus sic stantibus*. Ci aiuta il *latinorum*, a rammentare che sono regole rispettate da due millenni. I contratti si rispettano, a condizione che il loro contesto non sia cambiato. Ma cambiato come? Qui ci aiutano centinaia di sentenze svizzere ed estere, giudiziarie ed arbitrali, nonché migliaia di pagine di commentatori. Da parte del debitore di una prestazione prevista da un contratto è ormai diventata tendenza cercare di liberarsi dal suo obbligo e dalle relative conseguenze, facendo valere una intervenuta avversità (*hardship*: l'inglese aiuta a dimostrare che la regola è mondiale). Tendenza comprensibile, tanti sono i contratti di lunga durata con Paesi anche molto lontani. Chi doveva consegnare un quadro non può adempiere poiché il quadro è bruciato con la casa. E se invece il quadro fosse stato rubato? E se il valore di un terreno fosse cambiato a causa di una variazione del Piano regolatore? Il giudice dirà che l'interpretazione, l'esecuzione e talvolta anche la revisione di una legge sono prevedibili. Quindi, quel contratto andrà eseguito. Così anche quando il prezzo del molibdeno ferroso aumentò del 300%. Le variazioni economiche congiunturali e dei prezzi sono prevedibili, anche se è difficile prevederne le caratteristiche. Ogni contratto comporta dei rischi. Ma se il rischio non è prevedibile

(pandemia) e persino comprovato dai governi, allora il debitore della prestazione può far valere l'impossibilità di rispettare il contratto. Conseguenze: fuori o dentro il tribunale, potrà tentare di sciogliere o di rinegoziare il contratto oppure di ridurre l'onere del risarcimento del danno cagionato dal mancato adempimento. Per i contratti internazionali soccorrono i principi *Unidroit* sui contratti commerciali internazionali, i principi del diritto contrattuale europeo (PECL) e, per i contratti di compravendita, la relativa convenzione CISG dell'ONU. I commerci non conoscono confini, nemmeno le pandemie, e nemmeno le regole internazionali. Teniamocene ben strette. Sono le regole che valgono per tutti. Aziende svizzere e straniere. Uniti, forse, si vince. Soli, sicuramente, si perde.

Paolo Bernasconi\*

